

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 1 luglio 1972
(Gazz. Uff., 22 luglio, n. 190).

Elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per oli minerali.¹

Il Ministro per l'interno:

Visto l'art. 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, recante norme per l'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1971, con il quale nell'elenco dei materiali previsto dal citato articolo fu inserito il «polietilene ad alta densità»;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

É approvato il seguente elenco dei materiali con i quali possono essere costruiti i contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e il trasporto degli olii minerali e loro derivati;

I) polietilene ad alta densità (non inferiore a 0,941).

L'impiego è consentito limitatamente ai contenitori mobili (di tipo portatile) per olii minerali e loro derivati con punto d'infiammabilità superiore a 21 gradi centigradi.

II) cemento armato vibrato con idoneo rivestimento impermeabilizzante.

L'impiego è consentito limitatamente ai contenitori fissi destinati alla lavorazione, immagazzinamento e impiego degli olii minerali e loro derivati.

¹ Vedasi, in merito ai requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione, il DM 29/11/2002. N.d.R.